


Guida Informativa Legale



# Svizzera

Camera  
di Commercio  
Svizzera  
in Italia



swiss business hub  
italy

member of business network  
switzerland



Lombardy  
Foreign Trade  
Center



Centro Estero  
Camere Commercio  
Lombarde

EDIZIONE  
2004



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di Mantova

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>1. DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1 MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ E FORMA DEI CONTRATTI</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2 OGGETTO DEL CONTRATTO</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 CONDIZIONI DEL CONTRATTO</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4 CAPARRA, PENA DI RECESSO, PENA CONVENZIONALE</b> .....	<b>7</b>
<b>2. FIGURE CONTRATTUALI</b> .....	<b>7</b>
<b>2.1 CONTRATTO DI COMPERA E VENDITA DI BENI MOBILI</b> .....	<b>7</b>
<i>2.1.1 LE GARANZIE DEL VENDITORE: EVIZIONE TOTALE E PARZIALE E DIFETTI DELLA COSA</i> .....	<i>7</i>
<i>2.1.2 DIRITTI E DOVERI DEL COMPRATORE</i> .....	<i>8</i>
<i>2.1.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i> .....	<i>8</i>
<b>2.2 ACQUISTO DI IMMOBILI</b> .....	<b>9</b>
<i>2.2.1 ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI STRANIERI</i> .....	<i>9</i>
<b>2.3 CONTRATTO DI LOCAZIONE</b> .....	<b>10</b>
<i>2.3.1 DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE</i> .....	<i>10</i>
<i>2.3.2 PROTRAZIONE DELLA LOCAZIONE</i> .....	<i>11</i>
<i>2.3.3 MODALITÀ DI RIAPPROPRIAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO</i> .....	<i>11</i>
<b>2.4 IL CONTRATTO DI AGENZIA</b> .....	<b>11</b>
<i>2.4.1 DIRITTI E DOVERI DELL'AGENTE</i> .....	<i>12</i>
<i>2.4.2 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA</i> .....	<i>12</i>
<b>3. COSTITUIRE UNA SOCIETÀ IN SVIZZERA</b> .....	<b>12</b>
<b>3.1 DITTA INDIVIDUALE</b> .....	<b>13</b>
<b>3.2 SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA (SAGL) E SOCIETÀ ANONIMA (SA)</b> .....	<b>14</b>
<b>3.3 COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DA PARTE DI UNO STRANIERO</b> .....	<b>15</b>
<b>4. SISTEMA FISCALE SVIZZERO</b> .....	<b>15</b>
<b>4.1 PRINCIPI DELLA SOVRANITÀ FISCALE</b> .....	<b>15</b>
<i>4.1.1 QUALI IMPOSTE CONOSCE IL SISTEMA SVIZZERO E DA CHI SONO PRELEVATE</i> .....	<i>16</i>
<b>4.2 LE IMPOSTE DELLA CONFEDERAZIONE</b> .....	<b>17</b>
<i>4.2.1 L'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE</i> .....	<i>17</i>
<i>4.2.2 L'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA SULL'UTILE DELLE PERSONE GIURIDICHE</i> .....	<i>18</i>
<i>4.2.3 ALTRI TRIBUTI DIRETTI</i> .....	<i>18</i>
<i>a) L'imposta preventiva federale</i> .....	<i>18</i>
<i>b) Le tasse di bollo federali</i> .....	<i>19</i>

<u>c) Altre imposte dirette</u> .....	19
<u>4.2.4 L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)</u> .....	19
<b>4.3. LE IMPOSTE CANTONALI E COMUNALI</b> .....	<b>20</b>
<u>4.3.1 L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE</u> .....	21
<u>4.3.2 L'IMPOSTA SULLA SOSTANZA DELLE PERSONE FISICHE</u> .....	21
<u>4.3.3 L'IMPOSTA PERSONALE</u> .....	21
<u>4.3.4 L'IMPOSTA SULL'UTILE E SUL CAPITALE DELLE PERSONE GIURIDICHE</u> .....	21
<u>4.3.5 L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE</u> .....	22
<u>4.3.6 L'IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI</u> .....	22
<b>4.4 I RAPPORTI INTERNAZIONALI</b> .....	<b>22</b>
<u>4.4.1 LE CONVENZIONI SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE</u> .....	22
<u>4.4.2 DECRETO ANTI ABUSO SULL'APPLICAZIONE DELLE CDI</u> .....	23
<b>4.5 CAPITALIZZAZIONE MINIMA</b> .....	<b>23</b>
<b>4.6 LE RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE</b> .....	<b>23</b>
<b>5. DISCIPLINA DEL LAVORO</b> .....	<b>23</b>
<b>5.1 CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO</b> .....	<b>24</b>
<b>5.2 CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO</b> .....	<b>24</b>
<u>5.2.1 ORE LAVORATIVE</u> .....	24
<u>5.2.2 IMPEDIMENTO DEL LAVORATORE PER MALATTIA, INCIDENTE, MATERNITÀ</u> .....	25
<u>5.2.3 SICUREZZA DEI LAVORATORI</u> .....	25
<u>5.2.4 FERIE</u> .....	26
<u>5.2.5 DIVIETO DI CONCORRENZA</u> .....	26
<u>5.2.6 TERMINI DI DISDETTA</u> .....	26
<u>a) La disdetta abusiva</u> .....	27
<u>b) La disdetta in tempo inopportuno</u> .....	27
<b>6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> .....	<b>28</b>
<b>6.1 BREVETTI</b> .....	<b>28</b>
<u>6.1.1 BREVETTO INTERNAZIONALE</u> .....	29
<b>6.2 MARCHI</b> .....	<b>29</b>
<u>6.2.1 NOME DI DOMINIO</u> .....	29
<b>6.3 DESIGN</b> .....	<b>29</b>
<b>6.4 DIRITTI D'AUTORE</b> .....	<b>30</b>
<u>6.4.1 SOCIETÀ DI GESTIONE COLLETTIVA</u> .....	30
<b>FONTI</b> .....	<b>31</b>

## INTRODUZIONE

Prima di trattare alcuni aspetti del diritto svizzero occorre soffermarsi brevemente sulla particolare organizzazione dello Stato e sugli attuali rapporti fra la Svizzera e l'Unione Europea. Per la miglior comprensione degli argomenti che verranno di seguito esposti, non si può infatti prescindere né dalla rilevante autonomia cantonale che caratterizza il federalismo svizzero e che implica importanti diversità, sia giuridiche che amministrative, da cantone a cantone, né dalla politica estera che da tempo vede un graduale avvicinamento della Svizzera all'Unione Europea.

La nazione Svizzera è nata nel 1848, anno in cui la libera confederazione formata da cantoni indipendenti adottò una moderna costituzione che cercava di equilibrare al meglio gli interessi dello Stato con quelli dei singoli cantoni. Attualmente i cantoni sono 26, alcuni sono profondamente radicati storicamente come entità autonome all'interno della Svizzera, altri si sono aggiunti dopo o si sono staccati da cantoni esistenti.

La sovranità dei cantoni è limitata dalla Costituzione Federale. In pratica, i Cantoni esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione, disponendo in questo modo di ampie libertà. Ogni cantone ha infatti una propria costituzione, un proprio governo, un proprio parlamento, tribunali civili e penali indipendenti e leggi proprie, che ovviamente devono essere compatibili con quelle federali. Per quanto riguarda i codici di procedura, a seguito di una recente riforma (entrata in vigore il 1° aprile 2003) il codice di procedura penale è diventato federale. Per la procedura civile, invece, in Svizzera sono attualmente in vigore 26 codici (uno per cantone) oltre ad un ordinamento procedurale federale; per l'unificazione di questi è già stata varata una legge costituzionale che entrerà in vigore in futuro. I cantoni godono inoltre di un'ampia autonomia amministrativa e decisionale; per esempio hanno un proprio corpo di polizia e stabiliscono autonomamente l'ammontare delle tasse.

I cantoni sono suddivisi in comuni. Ogni svizzero è innanzitutto cittadino di un comune e quindi automaticamente di un cantone e della Confederazione elvetica. Gli stranieri che vogliono acquisire la cittadinanza svizzera devono fare domanda al comune in cui abitano. Ci sono più di 3.000 comuni, molto diversi tra loro per superficie e popolazione. I comuni, come i cantoni, eleggono i propri organi amministrativi. Per alcune questioni di rilevanza locale godono di autonomia decisionale; in altri casi, invece, applicano le decisioni del cantone o della Confederazione. I settori per i quali sono responsabili vanno dalla sicurezza all'istruzione, dalla sanità ai trasporti. Inoltre registrano nascite, matrimoni e morti e raccolgono le tasse federali, cantonali e locali, con particolarità che variano da cantone a cantone.

Per quanto riguarda la politica estera, nel dicembre del 1994 la Svizzera ha avviato con l'UE le trattative per stipulare accordi bilaterali vertenti su sette settori (trasporto aereo e terrestre, circolazione delle persone, ricerca, appalti pubblici, agricoltura e soppressione degli ostacoli tecnici al commercio). Di particolare importanza l'accordo sulla libera circolazione delle persone che, dal 1° giugno 2004, garantisce ai cittadini

svizzeri parità di trattamento rispetto ai cittadini comunitari per quanto riguarda le disposizioni di entrata e di soggiorno, nonché per l'accesso al mercato del lavoro. Per ciò che concerne l'immigrazione verso la Svizzera, invece, sebbene fino al 2007 permarranno i contingenti massimi, alcune restrizioni sono venute a cadere. Per esempio, è stata abolita la priorità dei lavoratori indigeni rispetto a quelli dell'UE e, per i soggiorni brevi fino a tre mesi e per l'attività di fornitori di servizi di durata non superiore a 90 giorni per anno civile con sede in un paese dell'UE, non sarà più necessario un permesso ma basterà una semplice notifica che si può effettuare anche via internet <sup>1</sup>.

Conclusosi con successo il primo round di accordi bilaterali, Bruxelles ha ritenuto necessario dare l'impulso a un secondo round di negoziati. Dal giugno 2002 sono state condotte trattative parallele in dieci dossier <sup>2</sup>. Il 19 Maggio 2004, dopo lunghe mediazioni, Svizzera e UE hanno raggiunto un accordo politico anche sui temi più delicati quali il segreto bancario e la tassazione sui redditi da risparmio. In questo ambito la Svizzera s'impegnerà ad introdurre una ritenuta alla fonte sugli interessi (corrisposti o accreditati in Svizzera) prodotti da fondi depositati in Svizzera da persone fisiche residenti in un uno Stato membro dell'UE. Questa trattenuta fiscale, che verrà aumentata progressivamente fino ad arrivare, nel 2011, al 35 per cento, potrà essere sostituita da una comunicazione volontaria, previa espressa istruzione degli effettivi beneficiari <sup>3</sup>. Non tutte le forme di guadagno però saranno assoggettate a tale aliquota: ad esempio i redditi provenienti da dividendi, fondi azionari, polizze assicurative, prodotti derivati ed oro ne saranno esentati.

La Svizzera s'impegna inoltre a fornire, dietro richiesta e in caso di frode fiscale o di delitti simili, un'assistenza amministrativa agli Stati membri dell'UE. L'istituzione di un sistema automatico di scambio d'informazioni tra autorità fiscali non viene tuttavia contemplato: pertanto il segreto bancario è preservato.

La guida che seguirà ha lo scopo di fornire agli imprenditori italiani le prime informazioni utili su argomenti giuridici legati alle transazioni commerciali con la Svizzera. Le tematiche verranno affrontate in modo pratico ma esaustivo fornendo inoltre tutti i riferimenti necessari per eventuali approfondimenti.

<sup>1</sup> Per maggiori informazioni IMES, Ufficio Federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione [www.auslaender.ch](http://www.auslaender.ch)

<sup>2</sup> Gli Accordi Bilaterali bis riguardano: la partecipazione a Schengen, l'accordo di Dublino sul controllo delle frontiere e le politiche di asilo, la direttiva sulla tassazione del reddito da risparmio, la cooperazione anti-frode, la partecipazione all'Agenzia Ambientale Europea, a Eurostat, a Eurogol, al programma Media, a Eurcurie, e la liberalizzazione dei servizi e del commercio di prodotti agricoli lavorati e la partecipazione al IV programma-quadro di ricerca. Per maggiori informazioni [www.europa.admin.ch](http://www.europa.admin.ch).

<sup>3</sup> L'inizio dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è previsto per il 1° luglio 2005. L'aliquota inizialmente prevista sarà del 15 per cento. Per maggiori informazioni: [www.efd.admin.ch](http://www.efd.admin.ch)



## 1. DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI

Il diritto svizzero si occupa delle obbligazioni derivanti da contratto nel codice delle obbligazioni (CO) <sup>4</sup>. Tale codice non fornisce una definizione di contratto ma si limita a disporre che: “il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà” (art.1 CO)

Da ciò ne discende un’implicita definizione di contratto da intendersi come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un negozio giuridico.

### 1.1 Manifestazione di volontà e Forma dei contratti

La manifestazione di volontà richiesta dal diritto svizzero per la perfezione del contratto può essere espressa o tacita.

Il codice delle obbligazioni regola alcune figure contrattuali (c.d. tipiche). Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, sempre che questa non sia prescritta dalla legge. Inoltre, quando la legge prescrive per un contratto una forma scritta, questa s’intende richiesta per ogni modifica del contratto medesimo.

Infine, tale contratto deve essere sottoscritto da tutti i contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati.

### 1.2 Oggetto del contratto

L’oggetto del contratto può essere liberamente stabilito rispettando tuttavia i limiti stabiliti della legge. Nonostante siano possibili le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali, queste sono permesse solo quando la deroga non sia contraria a norme imperative, al buon costume, a norme di ordine pubblico o a diritti inerenti la persona che come tali sono indisponibili.

Proprio per questo motivo, il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o al buon costume è nullo.

Mediante il contratto si può assumere l’obbligazione di stipulare un contratto futuro. La legislazione svizzera dispone che, se le parti sottopongono la validità del futuro contratto ad una data forma, questa è richiesta anche per la promessa contrattuale.

### 1.3 Condizioni del contratto

Un contratto può essere sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva. Nel primo caso, il codice delle obbligazioni svizzero prevede in genere la possibilità di inserire una condizione sospensiva. Questa sussiste quando l’obbligatorietà del contratto è fatta dipendere da un avvenimento incerto e diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che, i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.

---

<sup>4</sup> Il Codice Civile svizzero contiene le norme concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali. In Svizzera, a differenza del Codice Civile italiano, le obbligazioni sono trattate in un codice a parte detto Codice delle Obbligazioni.

La condizione può essere anche risolutiva. In quest'ultimo caso se opposta al contratto, questo diventa inefficace dal momento in cui la stessa si verifica.

#### **1.4 Caparra, pena di recesso, pena convenzionale**

La caparra può essere data al momento della conclusione del contratto. La stessa fornisce la prova della conclusione del contratto oltre ad avere la funzione di pena di recesso.

In mancanza di patto o uso contrario tra le parti, la stessa resta a chi l'ha ricevuta senza obbligo di imputarla nel suo credito. Se al contrario viene pattuita tra le parti una pena di recesso, colui che l'ha data può recedere dal contratto perdendo il denaro dato. Colui che l'ha ricevuta per recedere dal contratto è invece tenuto a restituire il doppio.

Le parti possono stabilire una pena convenzionale per l'inadempimento o l'imperfetto adempimento del contratto. Il creditore non può pretendere che l'adempimento o la pena.

La pena può essere pattuita anche per l'inosservanza del tempo o del luogo dell'adempimento.

## **2. FIGURE CONTRATTUALI**

Le figure contrattuali più ricorrenti nei rapporti commerciali sono: contratto di compera e vendita di beni mobili, acquisto di beni immobili, contratto di agenzia e contratto di locazione. Qui di seguito verranno illustrate le peculiarità e gli ambiti di applicazione.

### **2.1 Contratto di compera e vendita di beni mobili**

È considerata vendita di cose mobili quella che non ha per oggetto un bene immobile od un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario ( art. 187 CO) .

La compera e la vendita dei beni mobili, così come stabilito dal Codice delle Obligazioni, è un contratto con il quale il venditore si obbliga a consegnare l'oggetto venduto al compratore ed a procurargli la proprietà. A sua volta, il compratore si obbliga a pagare al venditore il prezzo della merce acquistata.

Le spese di trasporto, se la cosa venduta deve essere spedita in luogo diverso da quello ove l'obbligazione deve eseguirsi, sono a carico del compratore, salvo patto o uso contrario.

Nelle vendite commerciali, se è stabilito un termine per la consegna, in caso di inadempimento da parte del venditore, il compratore può rinunciare alla consegna pretendendo il risarcimento del danno per l'inadempimento. Se invece, il compratore, preferisce la consegna dovrà darne tempestiva comunicazione al venditore. Se, invece, è il compratore ad essere inadempiente, il venditore può senz'altro recedere dal contratto dandone immediato avviso al compratore (Art. 214 CO). Il venditore può chiedere anch'esso il risarcimento dei danni patiti al compratore e questi si evincono dalla differenza fra il prezzo di vendita della cosa e quello a cui l'ha posteriormente venduta in buona fede.

#### **2.1.1 Le garanzie del venditore: evizione totale e parziale e difetti della cosa**

L'art. 192 CO stabilisce, a tutela del compratore, che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta non venga totalmente evitata da un terzo, in virtù di diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto. E' nullo il patto che escluda o limiti l'obbligo della garanzia da parte del venditore. L'art. 193 CO, stabilisce che, nel caso in cui un terzo fa valere nei confronti del compratore un diritto, il venditore è tenuto ad assistere il compratore o ad assumere la lite in suo rilievo. Il compratore dal canto suo ha l'obbligo di denunciare tempestivamente la lite con il terzo al venditore. Se il compratore omette tale denuncia il venditore è prosciolto dall'obbligo della garanzia.

Per l'art. 197 CO, il venditore risponde, inoltre, verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine a cui essa è destinata. Risponde, altresì, se tali difetti non gli erano noti. Non risponde dei difetti, solo nella circostanza in cui gli stessi erano noti al compratore al momento della vendita. L'art. 200 CO, sul punto precisa inoltre che il venditore risponde dei difetti qualora abbia dichiarato che non sussistevano, e qualora il compratore avrebbe dovuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza. Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono col decorso di un anno dalla consegna della cosa

Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, deve dargliene subito notizia. Ove tali difetti si scoprono più tardi, deve esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi. Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame. Il venditore che abbia intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione.

### **2.1.2 Diritti e doveri del compratore**

In base all'art. 195 CO, quando l'evizione è totale il contratto di vendita si reputa risolto ed il compratore ha diritto di chiedere:

- la restituzione del prezzo già pagato oltre agli interessi;
- il rimborso delle spese per la cosa;
- il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali causate dall'eventuale processo con il terzo;
- il risarcimento di tutti i danni.

Se l'evizione è parziale, il compratore non può richiedere la risoluzione del contratto ma soltanto il risarcimento dei danni (art. 196 CO).

Quando sia dovuta la garanzia per i difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere con l'azione redibitoria la risoluzione della vendita o con l'azione estimatoria il risarcimento per il minor valore della cosa.

### **2.1.3 Risoluzione del contratto**

Oltre alle ipotesi su indicate la risoluzione del contratto può essere domandata dal compratore quand'anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito. In questo caso il compratore è tenuto a restituire solo ciò che gli rimane della cosa. Il venditore dovrà restituire al compratore il prezzo versato con gli interessi oltre al risarcimento del danno o del maggior danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.



## 2.2 Acquisto di immobili

Il diritto civile svizzero conosce due tipi di contratti sulla proprietà immobiliare: da un lato l'acquisto di proprietà con contratto preliminare d'acquisto, il diritto d'acquisto e il diritto di prelazione, e dall'altro un tipo di acquisto di proprietà definitiva come il contratto di vendita vero e proprio.

Tale materia è regolata dal codice delle obbligazioni svizzero e precisamente dagli artt. 216 e seguenti. L'art. 216 CO, relativo alla forma di tali contratti di vendita di immobili, stabilisce per la loro validità che gli stessi devono essere redatti per atto pubblico, qualunque sia il tipo di contratto dalle parti scelto. Inoltre, salvo convenzione contraria delle parti, il diritto di proprietà acquistato dal compratore sull'immobile è trasmissibile per successione. Per la cessione della proprietà dell'immobile, la legislazione svizzera richiede la stessa forma di quella richiesta per la costituzione del diritto.

Oltre alla forma per atto pubblico, è richiesta la registrazione nei registri fondiari per la tutela rispetto ad altri terzi acquirenti del medesimo bene.

L'art. 217 CO stabilisce, inoltre, che è possibile l'iscrizione nel registro fondiario della vendita di un immobile sotto condizione o riserva della proprietà, solo quando la condizione si sia verificata.

### 2.2.1 Acquisto di immobili da parte di stranieri

La Svizzera possiede una legislazione assai restrittiva, che impedisce il libero accesso alla proprietà immobiliare da parte di persone residenti all'estero. La cosiddetta *Lex Friedrich* limita infatti agli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno il diritto di acquistare beni immobiliari in Svizzera.

L'essenza della Legge Federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) consiste nel condizionare l'acquisto di fondi da parte di stranieri al rilascio di un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale, ad esempio:

- gli stranieri possono investire in edifici a pigione moderata ubicati in determinati Cantoni elvetici, richiedendo la specifica autorizzazione;
- gli stranieri residenti all'estero possono acquistare case per le vacanze in Svizzera in località turistiche, richiedendo la specifica autorizzazione;
- gli stranieri residenti all'estero possono pure acquistare degli stabilimenti industriali senza particolari difficoltà, bastando in questo caso che l'immobile sia destinato a scopi industriali o artigianali. Un simile investimento non richiede l'autorizzazione all'acquisto;
- i cittadini comunitari o dei paesi dell'AELS con residenza in Svizzera possono liberamente acquistare beni immobili, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui sono titolari;
- i frontalieri possono acquistare beni immobili in Svizzera senza autorizzazione limitatamente ad una residenza secondaria;

In Svizzera, i Cantoni hanno la facoltà di decidere la possibilità di acquisto di appartamenti di vacanza da parte di cittadini stranieri. Ciò significa che in alcune aree prestabilite si può acquistare, mentre in altre località è totalmente impossibile se non si dispone di un permesso di residenza. I prezzi immobiliari in Svizzera, sono assai diversi e variano di molto. Ad esempio per ciò che riguarda le ville con terreno, il prezzo può variare da fr. 200'000.-- fino ad alcuni milioni di franchi svizzeri. Il prezzo di un metro quadro di un appartamento nel Cantone Ticino varia da 2'000.-- a

6'000.--CHF/m2. Acquistando l'immobile, il compratore paga il prezzo convenuto con il venditore, oltre il 2% ca. per i costi accessori (il notaio e altri servizi, legati con le pratiche per l'acquisto). Detta percentuale del 2 % è una tra le più convenienti d'Europa. In Francia ad esempio la stessa percentuale è del 7 % ed in Italia è di gran lunga superiore. Inoltre, in Svizzera, il compratore può ottenere il prestito ipotecario per un massimo dell'80 % del valore dell'acquisto, pagando il 4,5% ca. di interessi.

## 2.3 Contratto di locazione

La locazione è il contratto con cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore, e questi a pagargli un corrispettivo. Tale contratto è disciplinato dal codice delle obbligazioni e dall'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione e commerciali (OLAL). In particolare le disposizioni del codice delle obbligazioni disciplinanti la locazione sono riportati negli artt. 253 e seguenti, corrispondenti al titolo ottavo dello stesso.

Per ciò che concerne il corrispettivo, la disciplina svizzera prevede la pigione per i beni immobili ed il nolo per i beni mobili.

La locazione può essere a tempo determinato o indeterminato (art. 255 CO). Nel primo caso è destinata ad estinguersi senza disdetta alla scadenza pattuita, mentre nel secondo, le parti non stabiliscono alcuna scadenza.

Il 1 luglio 1990 è entrata in vigore la legge sulla revisione totale del diritto di locazione. Scopo della riforma è stato quello di sottrarre gran parte della disciplina del contratto di locazione all'autonomia privata. Ciò si è ritenuto necessario in quanto il diritto all'abitazione è stato considerato meritevole di una tutela pubblicistica. Con la riforma vi è stato un accrescimento dei diritti del conduttore nei confronti del locatore rispetto alla normativa precedente.

### 2.3.1 Disdetta del contratto di locazione

Per la disdetta del contratto di locazione è necessario verificare se si tratta di un contratto di locazione a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso al prefissato termine di scadenza del contratto *de quo* quest'ultimo decade *tout court*. Il conduttore deve liberare inesorabilmente la cosa locata, mentre il locatore non ha più il diritto di percepire la pigione al di là del termine di scadenza fissato precedentemente nel contratto. Ovviamente nulla impedisce alle parti di stipulare un nuovo contratto di locazione. Tuttavia in caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato (art. 260 CO).

Nella prassi svizzera i contratti di locazione vengono stipulati di norma a tempo indeterminato.

Il codice delle obbligazioni prevede in questo caso che, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta, purché non siano stati previsti dei termini di preavviso più lunghi o altre scadenze di disdetta (art. 266 CO).

Nel caso della locazione di un abitazione, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un semestre di locazione (art. 266b CO).

Se ricorrono gravi motivi, le parti possono disdire il contratto di locazione in qualsiasi momento, purché sia rispettato il termine di preavviso di almeno tre mesi.

Nella locazione di locali commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione (art. 266d CO)

La disdetta del contratto di locazione deve avvenire in forma scritta. Inoltre, se la disdetta proviene dal locatore, questa deve essere compilata su un apposito modulo approvato dal Cantone (art. 266l CO). In caso contrario la disdetta è nulla.

La legislazione svizzera prevede una serie di tutele contro le disdette ingiustificate, in particolare contro quelle del locatore (art. 271 CO ss.).

La parte che intende contestare la disdetta (di norma il conduttore) deve presentare richiesta alla competente autorità di conciliazione entro trenta giorni dalla comunicazione della disdetta (art. 273 CO).

Per le liti in materia di locazione, la legislazione svizzera ha previsto il ricorso delle parti interessate ad un ufficio di conciliazione. Compito di questo organo è quello di, prima di giungere ad una decisione, tentare di raggiungere un compromesso tra le parti (funzione conciliatrice). La procedura dinnanzi a questa autorità è completamente gratuita.

### **2.3.2 Protrazione della locazione**

Il codice delle obbligazioni prevede che il conduttore possa fare richiesta di protrazione della locazione se la fine della locazione produce per lui effetti gravosi che non si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore. L' art. 272 CO stabilisce i casi per i quali il conduttore ha diritto di ricorrere all'autorità di conciliazione anche se la disdetta da parte del locatore è avvenuta nei tempi e nelle forme previste dalla legge.

### **2.3.3 Modalità di riappropriazione dell'immobile locato**

La normativa svizzera prevede una differenziazione a seconda della natura della disdetta. Se il conduttore richiede la protrazione della locazione, pur avendo una disdetta regolare, il contratto di locazione può essere prorogato dall'autorità conciliatrice per un massimo di quattro anni. Se il conduttore contro cui è pendente una procedura di sfratto contesta una disdetta straordinaria, l'autorità ordinaria, competente della procedura in corso, decide anche sulla disdetta straordinaria data dal locatore.

## **2.4 Il contratto di agenzia**

Il contratto di agenzia è regolato dagli articoli del Codice delle Obbligazioni (dall art. 418 all'art. 418v CO).

Per la legislazione svizzera, è agente colui che assume stabilmente l'impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più mandanti o di concluderne, in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro subordinato (art. 418a CO). La prestazione caratteristica dell'agente è la promozione di affari per conto del proponente. Tale attività deve avere carattere di stabilità, con l'accessoria possibilità di concedere all'agente anche il potere di concludere contratti.

### 2.4.1 Diritti e doveri dell'agente

**Esclusività del rapporto:** è frutto di una eventuale espressa pattuizione (art. 418g CO);

**Obbligo del segreto e divieto di concorrenza:** l'agente non può, anche dopo la cessazione del contratto, utilizzare o rivelare ad altri i segreti dell'azienda che gli sono stati confidati o di cui ha avuto notizia in virtù del rapporto di agenzia. Si può prevedere contrattualmente un obbligo contrattuale di non concorrenza. Se tale divieto è stato convenuto, allo scioglimento del contratto l'agente ha diritto ad una adeguata remunerazione speciale.

**Dovere di correttezza, diligenza e di rendiconto:** l'agente è tenuto a rispettare tali doveri;

**Provvigione:** all'agente è riconosciuta una provvigione per tutti gli affari che ha trattato o concluso durante il periodo di validità del contratto. L'agente perde tale diritto nella misura in cui l'esecuzione di un affare concluso è impedita da una causa non imputabile al mandante.

Inoltre in Svizzera sopravvive a differenza di altri paesi europei l'istituto dello "star del credere" nei limiti stabiliti dal codice delle obbligazioni. L'impegno di rispondere del pagamento o dell'adempimento da parte del cliente o di sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti può essere assunto dall'agente solo mediante convenzione scritta. Con ciò l'agente acquista il diritto ad una adeguata remunerazione speciale (art. 418c CO).

### 2.4.2 Cessazione del rapporto di agenzia

Spettano all'agente le provvigioni per i contratti procurati nel periodo di efficacia del contratto. Inoltre, lo stesso ha diritto all'indennità di clientela, dovuta per il caso in cui l'agente, con la sua attività, abbia considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi, o il suo successore legale, trae notevole profitto dalle sue relazioni d'affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto (art. 418u CO). Tale indennità non è dovuta se il rapporto si scioglie per cause imputabili all'agente.

Per ciò che concerne il patto di non concorrenza se stipulato per un tempo successivo alla cessazione del rapporto questo deve essere retribuito all'agente.

## 3. COSTITUIRE UNA SOCIETÀ IN SVIZZERA

La Costituzione federale svizzera garantisce la libertà economica. Questo diritto fondamentale permette a tutte le persone, compresi gli stranieri, di costituire una società o di entrarne a far parte. Il diritto privato prevede tuttavia delle limitazioni a tale libertà che riguardano il contenuto e la forma. Per quanto riguarda quest'ultima il Codice delle Obbligazioni svizzero (CO), prevede esclusivamente le seguenti forme giuridiche:

- Ditta individuale (art. 945 CO e seguenti)
- Società semplice (art. 530 CO e seguenti)
- Società in nome collettivo (art. 552 CO e seguenti)
- Società in accomandita (art. 594 CO e seguenti)

- Società anonima (SA) (art. 620 CO) e seguenti
- Società in accomandita per azioni (art. 764 CO e seguenti)
- Società a garanzia limitata (Sagl) (art. 772 CO e seguenti)
- Società cooperativa (art. 828 CO e seguenti)

È possibile distinguere fra società di persone e società di capitali. Nel primo caso la personalità dei membri e il loro rapporto reciproco è alla base della società quindi, di principio, i membri assumono una responsabilità personale e illimitata per i debiti della società. Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro. Dato che in questa fattispecie la persona e la società sono inscindibili, ci saranno delle conseguenze soprattutto per quanto riguarda assicurazioni sociali e imposte. Esistono 3 tipi di società di persone.

- Ditta individuale
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita.

Nelle società di capitali invece è il capitale e non la persona ad essere alla base della società. I membri di queste società partecipano alla società con un capitale (per esempio per una società a garanzia limitata il capitale minimo è di 20.000 franchi svizzeri mentre per le società anonime è di 100.000 franchi svizzeri). Il capitale iniziale e la società sono completamente separati dalla persona, per questo motivo i membri saranno responsabili dei debiti della società entro il limite della loro partecipazione finanziaria al capitale sociale.

Esistono tre tipi di società di capitali:

- Società anonima (SA)
- Società in accomandita per azioni
- Società a garanzia limitata (Sagl).

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le forme societarie più diffuse nell'esercizio di una attività commerciale e cioè, per le società di persone, la ditta individuale, mentre per le società di capitali, la società a garanzia limitata e la società anonima.

### 3.1 Ditta individuale

Una persona fisica può gestire una società commerciale a proprio nome e sotto la propria responsabilità. Poiché il proprietario della società agisce e risponde illimitatamente dei debiti della società (con tutti i suoi beni societari e privati), non è necessario seguire alcuna prescrizione particolare per la sua costituzione. Le ditte individuali quindi non sempre hanno l'obbligo di iscrizione nel registro del commercio.



*Vantaggi e svantaggi di una ditta individuale:*

- *Le formalità per la costituzione sono semplici e vantaggiose, ciò può essere di grande aiuto nella fase di avvio.*
- *Non deve adempiere obblighi particolari in materia di capitale minimo.*



- *Può successivamente essere convertita in società di capitali.*
- *Il passaggio da una ditta individuale alla forma giuridica di una SA o di una Sagl può avere conseguenze fiscali.*
- *I soci sono responsabili con tutti i loro averi per i debiti societari.*

### **3.2 Società a garanzia limitata (Sagl) e Società anonima (SA)**

La società a garanzia limitata (denominata in tedesco con l'abbreviazione GmbH) è quella nella quale due o più persone o società commerciali si riuniscono sotto una ditta propria, determinando anticipatamente il capitale sociale. Questa tipologia è paragonabile alla nostra Srl. Nella fattispecie in esame, ciascun socio partecipa al capitale sociale conferendo una quota sociale, senza che questa possa considerarsi una azione. Al di là della sua quota, il socio risponde delle obbligazioni della società fino al totale del capitale sociale iscritto che non può essere inferiore a 20.000 franchi svizzeri né superiore a 2 milioni di franchi svizzeri. Le singole quote dei soci, benché possano essere disuguali, devono ammontare almeno a 1000 franchi svizzeri ed essere registrate nello Statuto della società unitamente all'ammontare totale del capitale sociale. Lo Statuto deve inoltre contenere disposizioni su: ditta e sede della società, oggetto della società, forma nella quale devono essere fatte le disposizioni sociali. Tali tipi di società devono essere d'obbligo iscritte nel registro di commercio del luogo in cui hanno la loro sede.

Allo stesso tempo la Società Anonima (denominata in tedesco con la sigla AG) è paragonabile alla Società per azioni italiana. Questa tipologia di società si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale azionario), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni). Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e non sono personalmente responsabili dei debiti della società per i quali risponde solo il patrimonio sociale. Per quanto riguarda il capitale azionario, esso non può essere inferiore a 100 000 franchi svizzeri, ma, al contrario delle Sagl, non esiste un limite massimo. Per questo motivo la SA è la forma societaria più utilizzata nell'esercizio di imprese di ampie dimensioni.



#### *Vantaggi e svantaggi di una Sagl e di una SA*

- *Il capitale minimo è, per la Sagl, di 20 000 e, per la SA, di 100 000 franchi svizzeri. Le spese di costituzione sono molto meno elevate per la Sagl.*
- *Se si intende coinvolgere partner strategici o collaboratori, si dovrebbe privilegiare la forma della SA.*
- *La SA, a differenza della Sagl permette ai soci di detenere una partecipazione rimanendo anonimi.*
- *La Sagl, avendo come limite un capitale massimo di 2 milioni di franchi svizzeri, pone un limite alla crescita dell'impresa.*
- *La SA e la Sagl dispongono, in quanto società di capitali, di una propria personalità giuridica. Per l'imprenditore, ciò significa una doppia imposizione, poiché il risultato dell'impresa è anzitutto soggetto a imposizione a livello della SA/Sagl quale utile dell'impresa e poi a livello del proprietario dell'impresa quale reddito*

### 3.3 Costituzione di una società da parte di uno straniero

Il cittadino straniero non è oggetto di restrizioni in questo ambito in quanto straniero. È inoltre libero di scegliere la forma giuridica che ritiene più opportuna per i suoi affari. Tuttavia, bisogna sottolineare che, nel caso in cui il cittadino straniero voglia costituire una SA, i membri del consiglio d'amministrazione (amministratori) devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera e avere la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 708 CO). Per quanto riguarda la Sagl, non vi sono prescrizioni in materia di cittadinanza. Tuttavia, almeno un gerente con la firma individuale o due gerenti con potere di firma collettiva a due devono essere domiciliati in Svizzera (art. 813 CO).

## 4. SISTEMA FISCALE SVIZZERO

Il sistema fiscale svizzero ha un carattere storico. Riflette la struttura federalista della Confederazione ove ogni Cantone ha una propria legislazione tributaria. I Comuni possono liberamente prelevare imposte comunali o decidere supplementi nell'ambito della tariffa base cantonale. Anche la Confederazione tassa i redditi, ma le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti come l'imposta sul valore aggiunto o i dazi<sup>5</sup>.

### 4.1 Principi della sovranità fiscale

In Svizzera prelevano imposte la Confederazione, i Cantoni (26) e i Comuni (circa 3'000).

Il diritto di queste collettività pubbliche di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione federale. L'obiettivo è di ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, le collettività non si ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltremisura. Pertanto la Costituzione federale accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre per altre lo nega ai Cantoni. Questo particolare sistema è dovuto alla struttura federalista della Confederazione Svizzera i cui principi sono definiti nell'articolo 3 della Costituzione come segue:

*"I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione".*

Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che:

- a. la Confederazione può prelevare soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costituzione federale;
- b. i Cantoni sono liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Costituzione federale non vieti loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riservi alla Confederazione.

<sup>5</sup> Per un approfondimento consigliamo: *Il sistema fiscale svizzero*; UFFICIO D'INFORMAZIONE FISCALE, Berna, Conferenza fiscale svizzera Commissione per l'informazione e la formazione, 7° edizione, 2002; *Précis de droit fiscal suisse (impôts directs)*, WALTER RYSER E BERNARD ROLLI, Staempfli Editions SA Berne; *La fiscalità dell'azienda*; NORBERTO BERNARDONI, GIORGIO DUCHINI, Cancelleria dello stato e del dipartimento delle finanze e dell'economia;

Mentre Confederazione e Cantoni, quali Stati sovrani, possiedono una sovranità originaria in materia fiscale, i comuni possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal loro Cantone. In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di sovranità derivata o delegata.

La Legislazione svizzera in materia fiscale è caratterizzata dai seguenti principi ancorati nella Costituzione federale:

- a. principio dell'uguaglianza giuridica;
- b. principio della libertà economica;
- c. principio della proprietà;
- d. principio della libertà di credo e di coscienza;
- e. divieto della doppia imposizione intercantonale;
- f. divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate.

#### 4.1.1 Quali imposte conosce il sistema svizzero e da chi sono prelevate

Qui di seguito vengono presentate delle tabelle riassuntive che mostrano quale sovranità fiscale ha la facoltà di prelevare quale imposta.

<b>CONFEDERAZIONE</b>	
<b>Imposte sul reddito, sull'utile nonché altri tributi diretti</b>	<b>Imposte di consumo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposta sul reddito delle persone fisiche</li> <li>- Imposta sull'utile delle persone giuridiche</li> <li>- Imposta preventiva federale</li> <li>- Tasse di bollo federali</li> <li>- Tassa federale sulle case da gioco</li> <li>- Tassa d'esenzione dall'obbligo militare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposta sul valore aggiunto</li> <li>- Imposizione del tabacco</li> <li>- Imposta sulla birra</li> <li>- Imposizione degli oli minerali</li> <li>- Imposizione degli autoveicoli</li> <li>- Imposizione delle bevande distillate</li> <li>- Tributi doganali / dazi</li> </ul>
<b>26 CANTONI</b>	
<b>Imposte sul reddito e sulla sostanza, sull'utile e sul capitale nonché altri tributi</b>	<b>Imposte sul possesso e sul dispendio</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposta sul reddito e sulla sostanza</li> <li>- Imposta personale</li> <li>- Imposta sull'utile e sul capitale</li> <li>- Imposta sulle successioni e donazioni</li> <li>- Imposta sugli utili immobiliari</li> <li>- Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili</li> <li>- Imposta immobiliare</li> <li>- Tassa di mutazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposta di circolazione</li> <li>- Imposta unica sui cani</li> <li>- Imposta sugli spettacoli</li> <li>- Imposta di bollo</li> <li>- Imposta sulle affissioni pubblicitarie</li> <li>- Tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe</li> <li>- Imposta sugli impianti idraulici</li> <li>- Altri tributi</li> </ul>
<b>3'000 COMUNI</b>	
<b>Imposte sul reddito e sulla sostanza, sull'utile e sul capitale nonché altri</b>	<b>Imposte sul possesso e sul dispendio</b>

<b>tributi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche</i></li> <li>- <i>Imposta personale</i></li> <li>- <i>Imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche</i></li> <li>- <i>Imposta sulle successioni e donazioni</i></li> <li>- <i>Imposta sugli utili immobiliari</i></li> <li>- <i>Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili</i></li> <li>- <i>Imposta immobiliare</i></li> <li>- <i>Tassa di mutazione</i></li> <li>- <i>Tassa professionale</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Imposta unica sui cani</i></li> <li>- <i>Imposta sugli spettacoli</i></li> <li>- <i>Altri tributi</i></li> </ul>

## 4.2 Le imposte della confederazione

Fra le tasse di competenza della Confederazione verranno esposte qui di seguito, per quanto riguarda **le imposte sul reddito, sull'utile e gli altri tributi diretti**<sup>6</sup>:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sull'utile delle persone giuridiche;
- l'imposta preventiva federale, e le tasse di bollo federali.

Per quanto riguarda le **imposte sul consumo**:

- l'imposta sul valore aggiunto.

### 4.2.1 L' imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche

Le persone fisiche che hanno il domicilio o che dimorano in Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa sono assoggettate illimitatamente all'imposta sui redditi. I redditi dei coniugi che vivono in comunione domestica vengono cumulati qualunque sia il loro regime dei beni, così come anche il reddito dei figli minorenni (principio dell'imposizione della famiglia).

Le persone fisiche domiciliate all'estero sono assoggettate in modo limitato qualora detengano rapporti economici con determinati beni fiscali in Svizzera (proprietà fondiaria, stabilimento d'impresa).

L'imposta federale diretta colpisce il reddito complessivo proveniente da:

- a. proventi di un'attività dipendente o indipendente;
- b. redditi realizzati in via di compensazione (pensioni, altre rendite);
- c. redditi accessori (premi anzianità, mance, ecc.)
- d. redditi da sostanza mobiliare e immobiliare;
- e. proventi realizzati in lotterie, sport-toto, ecc..

Dal reddito complessivo possono venir dedotte le spese occorse al suo conseguimento: deduzioni generali (contributi assicurativi, contributi di legge, previdenza individuale, interessi passivi, ecc.) e deduzioni sociali (figli, persone bisognose a carico, ecc.).

<sup>6</sup> Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

La tariffa dell'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche è strutturata in modo progressivo.

#### **4.2.2 L' imposta federale diretta sull'utile delle persone giuridiche**

Le persone giuridiche che hanno la loro sede in Svizzera sono di regola assoggettate all'imposta federale diretta sull'utile.

Si distinguono due categorie di persone giuridiche:

- a. le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) e le società cooperative;
- b. le altre persone giuridiche (associazioni e fondazioni, corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastico nonché fondi d'investimento con possesso fondiario diretto).

Le società di capitali e le società cooperative pagano un'imposta sull'utile. Dal 1998 dalla Confederazione non viene più riscossa un'imposta sul capitale.

La tariffa è proporzionale e ammonta all'8.5% dell'utile netto imponibile.

Gli utili derivanti da partecipazioni rilevanti beneficiano di un'esenzione di imposta con il sistema della riduzione per partecipazione, al fine di evitare che l'utile subisca una doppia imposizione. In questo modo le società holding vere e proprie non pagano imposte sull'utile.

Le altre persone giuridiche pagano un'imposta sull'utile ad un'aliquota d'imposta progressiva del 4.25% con un limite di esenzione di CHF 5'000 se non già esonerate dall'obbligo fiscale in ragione del loro scopo di pubblica utilità, sociale e simili oppure del loro modesto reddito. Lo stesso vale per i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto.

#### **4.2.3 Altri tributi diretti**

##### **a) L'imposta preventiva federale**

L'imposta preventiva<sup>7</sup> è un'imposta alla fonte riscossa dalla Confederazione su:

- a. redditi da capitali mobili (in particolare interessi e dividendi) → 35%;
- b. vincite alle lotterie di provenienza svizzera → 35%;
- c. determinate prestazioni d'assicurazione → 8%;
- d. rendite vitalizie e pensioni → 15%;
- e. royalties → 0% (per diritto interno).

Lo scopo di quest'imposta è in primo luogo di arginare la sottrazione d'imposta: essa vuole indurre i contribuenti a dichiarare alle autorità competenti per le imposte dirette sia i redditi che ne sono gravati sia il patrimonio che li frutta.

Infatti, attraverso la dichiarazione della prestazione, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta, il quale avviene generalmente con il computo oppure in contanti.

Il rimborso viene concesso:

- a. alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, a condizione che abbiano indicato regolarmente nella pertinente dichiarazione fiscale i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili;

<sup>7</sup> Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)



- b. alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta.

Per i beneficiari delle prestazioni domiciliati all'estero l'imposta preventiva costituisce generalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone domiciliate in uno Stato che ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione con la Svizzera possono beneficiare, a seconda della regolamentazione della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva a condizione che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati dichiarati nel loro Stato di domicilio.

#### **b) Le tasse di bollo federali**

Le tasse di bollo federali sono imposte riscosse dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito della circolazione giuridica, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a dire sulla costituzione e sulla circolazione di capitali.

Vengono attualmente riscossi i seguenti tre tipi di tasse:

- a. una tassa d'emissione sui diritti di partecipazione svizzeri e su obbligazioni svizzere. La tassa sui diritti di partecipazione svizzeri è dell'1% (i primi CHF 250'000<sup>1</sup> sono esenti). La tassa sulle obbligazioni svizzere ammonta all'1.2 ‰ per ogni anno, e per le obbligazioni di cassa allo 0.6 ‰ per ogni anno;
- b. una tassa di negoziazione sulle compere e vendite di titoli svizzeri e stranieri, concluse da negoziatori svizzeri e da membri stranieri di una borsa svizzera. La tassa è del 1.5 ‰ per documenti emessi da persone domiciliate in Svizzera, del 3 ‰ per quelli emessi da persone domiciliate all'estero e viene calcolata sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o della vendita. Per salvaguardare l'attrattività della piazza finanziaria svizzera vi sono però diversi casi dove la tassa di negoziazione non viene prelevata;
- c. una tassa sui premi di assicurazione contro gli incendi, assicurazioni di responsabilità civile, casco e per le assicurazioni economia domestica. La tassa ammonta al 5% del premio di assicurazione.

#### **c) Altre imposte dirette**

La confederazione preleva anche le seguenti imposte:

- a. la tassa federale sulle case da gioco;
- b. la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

### **4.2.4 L'imposta sul valore aggiunto (IVA)**

L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo<sup>8</sup>. Essa è riscossa a ogni fase di produzione e distribuzione nonché sull'importazione di beni, sulle prestazioni di servizi effettuate in Svizzera e sull'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero. È assoggettato all'imposta chiunque svolga un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, nella

<sup>8</sup> Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

misura in cui le sue forniture o prestazioni di servizio e il suo consumo proprio nella Svizzera superino complessivamente CHF 75'000 annui, come colui che ottiene prestazioni di servizio da imprese con sede all'estero per un importo annuo superiore a CHF 10'000.

La base di calcolo per le forniture e prestazioni di servizi effettuate in Svizzera è costituita dalla controprestazione lorda convenuta rispettivamente ricevuta. La deduzione dell'imposta precedente evita il cumulo di imposte: ogni contribuente può infatti dedurre dall'imposta lorda relativa alla sua cifra d'affari l'imposta precedente.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

- a. aliquota normale 7.6%;
- b. aliquota ridotta per determinate categorie di beni 2.4%;
- c. aliquota speciale per le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero 3.6%.

Per contribuenti con una cifra d'affari fino a 3 milioni di franchi ed un'imposta effettivamente dovuta di CHF 60'000 al massimo vi è la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto semplificato, tramite un calcolo forfetario effettuato con delle aliquote saldo.

Sono esenti dall'imposta le forniture per l'esportazione, nella misura in cui l'esportazione è comprovata, i trasporti oltre confine e le prestazioni di servizi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero.

Vi sono inoltre prestazioni escluse dall'imposta: prestazioni del settore della sanità pubblica, della previdenza e sicurezza sociali, prestazioni di servizi culturali, operazioni di assicurazione, ecc.

### 4.3. Le imposte cantonali e comunali

I Cantoni sono autorizzati a prelevare le imposte che non competono in modo esclusivo alla Confederazione. I comuni invece possono riscuotere imposte solo entro i limiti dell'autorizzazione accordata loro dai Cantoni.

Tranne nel Canton Vaud, le parrocchie delle tre chiese nazionali prelevano un'imposta di culto presso i loro membri e spesso anche presso le persone giuridiche: nei Cantoni Ticino, Neuchâtel e Ginevra il pagamento dell'imposta di culto è facoltativo, mentre nel Canton Vallese è prelevata solo in alcuni Comuni.

Di regola le imposte sono accertate sulla base di una dichiarazione d'imposta che il contribuente deve compilare e ritornare all'Amministrazione delle contribuzioni.

I Comuni ricorrono di solito alle stesse basi di calcolo utilizzate dall'Amministrazione Cantonale per quanto riguarda le imposte sul reddito e sulla sostanza, sull'utile e sul capitale<sup>9</sup>.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le seguenti forme di imposizione cantonali e comunali:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche;
- l'imposta personale;
- l'imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche;
- l'imposta di successione e donazione,
- l'imposta sugli utili immobiliari.

<sup>9</sup> Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni (LAID)

### **4.3.1 L'imposta sul reddito delle persone fisiche**

Tutti i Cantoni tassano il reddito complessivo, che comprende:

- il reddito da attività indipendente o dipendente;
- i guadagni accessori di ogni genere;
- i redditi realizzati in via di compensazione (indennità di disoccupazione, pensione, ecc.);
- i proventi della sostanza mobiliare, dei beni immobili, ecc..

Per le persone coniugate ed eventuali figli minorenni vige il principio dell'imposizione della famiglia, secondo il quale i redditi dei coniugi che vivono in comunione domestica e dei loro figli minorenni vengono cumulati .

Del reddito complessivo possono essere dedotte le spese necessarie a conseguire il reddito. Sono altresì concesse deduzioni generali (contributi assicurativi, contributi alla previdenza professionale e individuale, ecc.) e deduzioni sociali (deduzioni personali, deduzioni per coniugi, ecc.): l'ammontare di queste deduzioni varia in modo sostanziale da Cantone a Cantone. Le tariffe dell'imposta sul reddito sono strutturate in modo progressivo.

Il reddito dei lavoratori stranieri senza permesso di domicilio che esercitano temporaneamente un'attività in Svizzera è soggetto a imposte alla fonte che coprono le imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune: questa imposta è dedotta dal datore di lavoro dal reddito e versata all'Autorità fiscale.

I cittadini stranieri che soggiornano in Svizzera ma non vi esercitano né vi hanno mai esercitato un'attività lucrativa possono scegliere tra il pagamento di un'imposta accertata in via ordinaria o un'imposta stabilita secondo il dispendio annuo.

### **4.3.2 L'imposta sulla sostanza delle persone fisiche**

Tutti i Cantoni e Comuni prelevano un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche. Oggetto di questa imposta è di regola il patrimonio complessivo, che comprende tutti gli averi e i diritti di cui il contribuente è proprietario o usufruttuario.

Come base di calcolo viene utilizzata la sostanza al netto dei debiti complessivi comprovati, dalla quale si possono operare speciali deduzioni che variano da Cantone a Cantone.

Generalmente, le tariffe dell'imposta sulla sostanza sono strutturate in modo progressivo.

Molti Cantoni prevedono importi esenti d'imposta.

### **4.3.3 L'imposta personale**

Si tratta di un'imposta cantonale e/o comunale generalmente fissa alla quale sono soggette in alcuni Cantoni le persone che sono maggiorenni o che esercitano un'attività lucrativa.

### **4.3.4 L'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche**

Le persone giuridiche sono imponibili nel luogo in cui hanno la loro sede o amministrazione o in virtù della loro appartenenza economica.

Per le società di capitali e le società cooperative tutti i Cantoni ed i Comuni – ad eccezione dei Comuni di Basilea Città – prevedono un'imposta sull'utile netto nonché un'imposta sul capitale azionario o sociale liberato e sulle riserve.

Le imposte sull'utile netto sono generalmente progressive e l'aliquota è espressa in per cento.

L'imposta sul capitale – prelevata in per mille – è quasi sempre proporzionale e solo nel Canton Vallese segue un andamento leggermente progressivo.

Le società di capitali i cui redditi provengono in tutto o in parte da partecipazioni svizzere ed estere (pure holding e società di partecipazione) beneficiano in tutti i Cantoni di riduzioni fiscali.

L'imposizione dell'utile delle altre persone giuridiche (associazioni, fondazioni, ecc.) avviene principalmente in modo analogo a quella delle società di capitali. Spesso viene però applicata una tariffa specifica.

#### **4.3.5 L'imposta di successione e donazione**

Generalmente le imposte di successione e donazioni sono prelevate unicamente dai Cantoni. In alcuni Cantoni questa facoltà spetta anche ai Comuni che non prelevano però direttamente l'imposta, ma partecipano solo al gettito dell'imposta cantonale.

L'imposta sulle successioni ha come oggetto la trasmissione di beni per successione legittima nonché mediante istituzione d'erede o legato.

L'imposta sulle donazioni grava tutte le liberalità e assegnazioni fra vivi. Per donazione fa stato, di regola, la definizione data dal codice civile svizzero.

La riscossione dell'imposta sulle successioni di beni mobili spetta al Cantone in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio, mentre la trasmissione di beni immobili è soggetta all'imposta nel Cantone in cui si trovano i fondi.

Il medesimo discorso per le donazioni.

Sono sempre assoggettati i beneficiari dei beni trasmessi: nelle successioni gli eredi ed i legatari, nelle donazioni i donatari.

L'imposta sulle successioni e donazioni è un'imposta unica, riscossa una sola volta e viene calcolata sul valore della successione al momento della morte del disponente e sul valore delle donazioni al momento della devoluzione. Di principio è determinante il valore venale.

Le devoluzioni ai discendenti diretti e talvolta agli ascendenti diretti sono esonerate nella maggior parte dei Cantoni, il Canton Lucerna non assoggetta le donazioni, mentre il Canton Svitto non riscuote imposta né sulle successioni né sulle donazioni.

#### **4.3.6 L'imposta sugli utili immobiliari**

Circa la metà dei Cantoni preleva l'imposta sugli utili immobiliari come imposta esclusiva applicata sugli utili delle persone fisiche e giuridiche.

I restanti Cantoni assoggettano a questa imposta speciale soltanto gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con l'alienazione di sostanza privata. Gli utili da capitale conseguiti con l'alienazione di immobili provenienti dalla sostanza commerciale oppure provenienti dal commercio immobiliare sono soggetti alla normale imposta sul reddito rispettivamente sull'utile.

### **4.4 I rapporti internazionali**

#### **4.4.1 Le convenzioni sulla doppia imposizione**

La Confederazione Svizzera ha sottoscritto con 60 altri paesi delle convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione dei redditi e della sostanza. I paesi con i quali non sono state sottoscritte delle convenzioni contro la doppia imposizione sono 35.

#### **4.4.2 Decreto anti abuso sull'applicazione delle CDI**

L'Amministrazione Federale delle contribuzioni, in data 14.12.1962 ed in seguito con la circolare del 17.12.1998 (circolare AFC 1999) ha emanato delle disposizioni che devono essere osservate, al fine che l'applicazione delle CDI non abbia unicamente scopo elusivo.

#### **4.5 Capitalizzazione minima**

Il 6.06.1997 l'Amministrazione Federale delle contribuzioni ha pubblicato la circolare nr. 6 "Capitale proprio occulto delle società di capitale e delle società cooperative" che determina, per ogni posta dell'attivo di bilancio, quanto debba essere il capitale proprio minimo.

Di regola, si considera che la società possa ottenere, con i propri mezzi, dei fondi di terzi a concorrenza delle seguenti percentuali, calcolate sul valore venale dei suoi attivi:

Nel caso in cui la capitalizzazione minima con mezzi propri non è rispettata (thin capitalisation), l'Amministrazione procede a delle riprese fiscali.

#### **4.6 Le riorganizzazioni aziendali dal punto di vista fiscale**

Tutte le forme di riorganizzazioni aziendali (fusioni, scissioni, trasformazioni; ecc.) di persone fisiche o giuridiche, di principio possono avvenire, a certe condizioni, in neutralità d'imposta, per tutte le tipologie di imposte (Lfus legge federale del 3.10.2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio, in vigore dal 01.07.2004)

## **5. DISCIPLINA DEL LAVORO**

Il diritto del lavoro in Svizzera è disciplinato da una normativa meno complessa di quella che si può trovare negli altri paesi europei.

Il diritto del lavoro è regolato principalmente da:

- codice delle obbligazioni (art. 319 CO segg.) in cui si trova la maggior parte delle disposizioni concernenti il contratto di lavoro, in particolare il salario, le vacanze, il licenziamento, la procedura in caso di malattia dell'impiegato o di servizio militare, ma anche disposizioni sui costi, la cassa pensioni e il divieto di concorrenza;
- legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione);
- legge federale sulla parità dei sessi;
- diritto del lavoro;



- alcune normative speciali ( per esempio la regolamentazione sul mestiere di autista);

A livello federale, per ciò che concerne le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute, gli enti preposti sono: centro di prestazioni Condizioni del lavoro del seco (Segretariato di Stato dell'economia), Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) e SUVA.

## **5.1 Contratti collettivi di lavoro**

In Svizzera circa il 50% dei lavoratori è coperto da contratti di lavoro collettivi negoziati fra il datore di lavoro e l'associazione a cui il lavoratore appartiene. Esistono oltre 1000 diversi accordi di questo tipo. Le disposizioni contenute sono vincolanti per le parti ma le norme di legge, se imperative, hanno priorità; ne consegue che, sia negli accordi collettivi che nei contratti individuali, non è consentito accordare al lavoratore condizioni meno favorevoli di quelle previste per legge.

Occorre sottolineare che il Governo Federale svizzero ha dichiarato alcuni contratti collettivi vincolanti per tutta la Confederazione. Attualmente sono in vigore 14 accordi di questo tipo vincolanti per circa 30.000 datori di lavoro e 200.000 dipendenti. Il più rilevante è sicuramente l'accordo concernente il settore edilizio che coinvolge 6.000 datori di lavoro e 100.000 lavoratori.

## **5.2 Contratti individuali di lavoro**

L'articolo 319 CO definisce il contratto individuale di lavoro, il contratto con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.

I contratti di lavoro possono essere conclusi anche in forma orale; tuttavia, è consigliabile la forma scritta. Per le aziende di grandi dimensioni è auspicabile stipulare le così dette "regole di impiego". Infatti, i contratti di lavoro contengono solo disposizioni concernenti il salario, gli straordinari, le ferie, il licenziamento, e alcune norme specifiche (per esempio il divieto di concorrenza).

Le "regole di impiego" non devono essere confuse con gli accordi esistenti fra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, pratica invece in uso nei Paesi dell'Unione Europea.

Sia il contratto di lavoro che le "regole di impiego" non devono essere contrarie alle norme imperative stabilite dal Codice delle Obligazioni e a quelle dei contratti collettivi.

### **5.2.1 Ore lavorative**

In Svizzera l'orario lavorativo è stabilito dal contratto o dagli accordi collettivi. In media le ore lavorative settimanali sono 40/44 per un massimo di 45/50 ore.

La differenza fra l'orario lavorativo minimo stabilito e quello massimo concordato si definisce straordinario. Gli straordinari devono essere compensati mediante un periodo di congedo di durata corrispondente o con un premio pari al 25% del salario pattuito.

### 5.2.2 Impedimento del lavoratore per malattia, incidente, maternità

L'articolo 324a CO stabilisce che in caso di impedimento del lavoratore, senza sua colpa e per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, gravidanza, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagare al suo dipendente per un tempo limitato l'intero salario. Per tempo limitato si intende il periodo di tempo definito dal legislatore in una graduatoria (così detta "scala"). Occorre sottolineare che generalmente, in virtù di disposizioni legali, il lavoratore è obbligato ad assicurarsi. In questo caso il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario, ma sarà l'assicurazione a compensare il lavoratore nella misura pari all'80% del suo stipendio.

⇒ Oltre all'assicurazione per malattia, in Svizzera esistono altre assicurazioni sociali. Qui di seguito un breve riassunto degli obblighi assicurativi per il datore di lavoro e il lavoratore

<b>AVS/AI/IPG</b>	<i>Iscrizione immediata presso la cassa di compensazione AVS competente da parte del datore di lavoro.</i>
<b>Assicurazione contro gli infortuni</b>	<i>La prima persona da assicurare in un'impresa dev'essere dichiarata immediatamente. Tutte le altre persone assunte successivamente non sono oggetto di una dichiarazione speciale (presa in considerazione in occasione della dichiarazione annuale del salario).</i>
<b>Assicurazione malattia</b>	<i>Se il collaboratore non fosse ancora soggetto all'obbligo di assicurazione, il datore di lavoro deve indicargli che è tenuto a farlo entro i primi tre mesi.</i>
<b>Assicurazione contro la disoccupazione</b>	<i>L'iscrizione è effettuata contemporaneamente all'iscrizione AVS.</i>
<b>Previdenza professionale</b>	<i>Le persone che guadagnano più di CHF 24 720.- all'anno devono essere iscritte dal datore di lavoro presso l'organismo di previdenza in favore del personale a partire dal 1° gennaio dopo il 17° compendio. Eccezioni: lavoratori che hanno concluso un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a 3 mesi.</i>

### 5.2.3 Sicurezza dei lavoratori

Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, le disposizioni principali sono:

- LAINF (legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni) artt. da 81 a 88;
- OAINF (ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni);
- OPI(ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali);
- LSIT(legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici);
- OSIT(ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici);

- LL (legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio);
- Direttiva EKAS 6508 (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro).

Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei suoi dipendenti che a loro volta sono tenuti a collaborare in tal senso. Per le questioni inerenti la protezione degli impiegati, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, i lavoratori possono rivolgersi all'autorità cantonale competente (Dipartimento dell'Economia). Quest'ultima è tra l'altro incaricata, di evadere le domande d'autorizzazione provvisorie di lavoro notturno e domenicale, della sezione di ispezione del lavoro e della consulenza alle ditte. Preposto al rilascio di autorizzazioni durevoli di lavoro notturno e domenicale è invece il seco (Segretariato di Stato dell'economia).

#### **5.2.4 Ferie**

Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, per ogni anno di lavoro, almeno 20 giorni lavorativi; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno 25 giorni. Solitamente i contratti collettivi prevedono un periodo di vacanza più lungo (circa 25 giorni) per i lavoratori con più di 50 anni. In Svizzera non è d'uso, al contrario di molti paesi dell'Unione Europea concedere al lavoratore un quantum economico durante i periodi sopra indicati.

#### **5.2.5 Divieto di concorrenza**

Secondo l'articolo 340 del Codice delle Obligazioni, Il lavoratore può obbligarsi verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro. Questa prescrizione stabilisce il divieto per il lavoratore ad esercitare per proprio conto un'azienda concorrente o a lavorare per tale azienda. Tale divieto è applicabile solo nel caso in cui il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti di fabbricazione.

Il divieto di concorrenza deve essere limitato quanto al luogo, al tempo (solo in circostanze particolari può superare i tre anni) e all'oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio al lavoratore. Non esiste però nessuna norma che obblighi il datore di lavoro a un compenso per il lavoratore che accetta una simile clausola contrattuale.

#### **5.2.6 Termini di disdetta**

Durante il periodo di prova, di regola il primo mese, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni. Terminato tale periodo, Il licenziamento può avvenire, nel primo anno di servizio, con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso, con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi. Questi termini possono essere modificati dalle parti per accordo scritto e resi inferiori a un mese solo per il primo anno di servizio nel caso in cui il contratto collettivo lo preveda.

Il lavoratore può essere licenziato anche senza preavviso nel caso in cui incorrano precise condizioni. Tali condizioni non differiscono da quelle applicate nei paesi UE.

### **a) La disdetta abusiva**

Il diritto del lavoro svizzero prevede in alcuni casi la così detta “protezione del lavoratore da disdetta abusiva”. Secondo l’articolo 336 del Codice delle Obbligazioni una disdetta è abusiva se data:

- a. per una ragione intrinseca alla personalità del lavoratore, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;
- b. quando il lavoratore esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;
- c. quando l’intento è quello di vanificare l’insorgere di pretese del lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro;
- d. quando il lavoratore fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
- e. quando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente;
- f. per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore;
- g. durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.

Un licenziamento abusivo è fondamentalmente valido. Tuttavia il giudice può obbligare il datore di lavoro a risarcire il dipendente con una somma massima pari a 6 mesi di salario del lavoratore (art.336a CO ).

### **b) La disdetta in tempo inopportuno**

Secondo l’articolo 336c CO dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro quando:

- a. il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
- b. il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
- c. durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice;
- d. con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.

La disdetta data durante uno dei periodi sopra menzionati è nulla, ma il datore di lavoro, differentemente a quanto detto nei casi di disdetta abusiva, non è tenuto a ricompensare il lavoratore.

Oltre agli esempi menzionati, la protezione del lavoratore dal licenziamento sussiste nel caso previsto dall' Art.335d CO (licenziamento collettivo) e se sussiste una violazione del principio dettato dalla legge federale sulla parità dei sessi.

## 6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Idee o concetti possono essere protetti unicamente nella misura in cui vengono sviluppati come progetti o concretizzati. Nell'ambito della proprietà intellettuale, sono giuridicamente protetti:

Brevetti  
Marchi  
Design  
Diritti d'autore

La competenza in materia di proprietà intellettuale è attribuita all' Istituto Federale della Proprietà Intellettuale<sup>10</sup>.

### 6.1 Brevetti

Il brevetto costituisce un titolo di protezione per una nuova invenzione rilasciato dallo Stato a determinate condizioni. Il titolare del brevetto è protetto da ogni utilizzazione abusiva dello stesso. Il brevetto permette inoltre al suo titolare di vietare a terzi l'utilizzo commerciale (produzione, vendita, esportazione) della sua invenzione. La protezione brevettuale interviene quando l'invenzione soddisfa determinate condizioni: deve risolvere un problema tecnico, essere nuova e utilizzabile a livello industriale e deve fondarsi sull'inventiva. Non possono invece godere di questa protezione le invenzioni che descrivono o riprendono qualcosa di già esistente. Per invenzione nuova si intende l'invenzione che non è stata resa nota, in qualsiasi forma, al pubblico.

Un brevetto vale solo per un determinato periodo ed è valido solo nel paese o nel gruppo di paesi dove è stato rivendicato. Negli altri paesi, o quando la validità del brevetto è scaduta, l'invenzione può essere sfruttata liberamente dalla concorrenza.

La domanda di brevetto deve essere depositata per mezzo dell'apposito formulario all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, corredata da descrizioni esaurienti. Se i requisiti minimi sono soddisfatti, l'Istituto invia al richiedente un certificato di deposito, per poi procedere alla verifica dell'invenzione.



*Le spese di deposito di una domanda di brevetto sono relativamente modiche. Il deposito di una domanda di brevetto nazionale costa CHF 200.--, a cui si aggiungono le spese del consulente in materia di brevetti, delle traduzioni e di un eventuale deposito all'estero. Questi ultimi devono essere determinati secondo i casi. Altre spese da prendere in considerazione:*

- *Tassa di esame : CHF 500.-*

<sup>10</sup> L' Istituto Federale della Proprietà Intellettuale è specializzato nell'allestire informazioni destinate al pubblico che riguardano la tecnologia e i brevetti. Le indagini degli esperti in materia serviranno a determinare se l'invenzione adempie le condizioni per essere brevettata. ([www.ige.ch](http://www.ige.ch))



- *Tassa annuale : CHF 420.- (dal 5° anno dopo la domanda fino al 20° anno)*

### **6.1.1 Brevetto internazionale**

Presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco di Baviera si può richiedere un brevetto valido attualmente in 24 paesi europei. Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti dà la possibilità, con un'unica domanda, di brevettare l'invenzione in uno dei 117 Stati che hanno aderito al trattato.

## **6.2 Marchi**

Tutti i segni che si possono rappresentare graficamente e che non sono puramente descrittivi, possono di principio essere protetti come marchi, per distinguere merci o servizi da quelli della concorrenza.



*I marchi possono essere distinti nelle seguenti forme:*

- *I marchi figurativi/bidimensionali: costituiti da parole, immagini o dalla combinazione di questi elementi;*
- *I marchi tridimensionali: ad esempio un simbolo, o una forma particolare di un tipo di merce o di imballaggio;*
- *I marchi acustici: costituiti da una sequenza sonora, come ad esempio un ritornello.*

La registrazione di un marchio nel registro svizzero dei marchi da parte dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale assicura la protezione del marchio a livello svizzero. La protezione del marchio negli altri Stati compete ai rispettivi uffici dei marchi nazionali. In virtù di alcuni accordi internazionali, la protezione dei marchi può essere estesa ad altri Stati. La domanda di registrazione internazionale deve essere inoltrata presso l'Istituto federale della Proprietà Intellettuale.

Prima di depositare un marchio, è indispensabile verificare nel registro di commercio se questo marchio esiste già in forma identica o simile. L'Istituto Federale della Proprietà intellettuale fornisce ampie informazioni sul registro svizzero dei marchi e sulle procedure da seguire. Inoltre esistono degli specialisti a cui affidarsi per sapere se un marchio è già utilizzato o se un marchio esistente è stato violato.

La protezione di un marchio costa circa CHF 700,00 e si estende a 10 anni. Sono escluse la spese per eventuali ricerche complementari e per l'accelerazione della procedura.

### **6.2.1 Nome di dominio**

I nomi di dominio possono essere depositati come marchi, conformemente ai principi di validità vigenti nel campo della registrazione dei marchi. Come tutti gli altri marchi, anche un nome di dominio beneficia della protezione come marchio nella misura in cui si differenzia sufficientemente dalla concorrenza. I Top Level Domain Names (come .ch, .ti, .org, o .com) non vengono considerati come marchi distintivi e non possono quindi rivendicare lo statuto di marchio. Di regola, la combinazione di un termine generale che designa un bene collettivo e un Top Level Domain Name (p. es. Libri.ch per Libri) non è protetta.

## **6.3 Design**

Il design conferisce al prodotto una sua identità e carattere esclusivo. Per questo motivo si intende proteggerlo da imitazioni. Si possono proteggere le creazioni bidimensionali (disegni) come i motivi decorativi che compaiono sui tessuti o sugli imballaggi, ma anche oggetti tridimensionali, come mobili o oggetti che si utilizzano quotidianamente e che presentano forme nuove.

Il deposito protegge il design da imitazioni, e questo per un massimo di 25 anni. Per beneficiare del diritto di protezione, l'oggetto deve soddisfare un certo numero di condizioni. Esso deve essere nuovo al momento del deposito, deve differenziarsi in misura sufficiente da altre forme esistenti e non può essere contrario alla legge né violare l'ordine pubblico e il buon costume.

Se si teme che un diritto di protezione della proprietà intellettuale è stato leso, e se indizi concreti lo dimostrano, è consigliabile contattare dapprima la persona in causa (distributore o fabbricante) richiamando la sua attenzione su questo diritto. Se la conciliazione diventa impossibile, converrà portare la controversia davanti a un tribunale civile. Il tribunale cantonale o il tribunale di commercio (a dipendenza dei cantoni) è competente a dirimere questo genere di litigi.



*La procedura di deposito è piuttosto semplice.*

*Oltre alla richiesta scritta su un modulo ufficiale (in 2 esemplari) e al pagamento della tassa corrispondente, bisogna consegnare l'oggetto o una riproduzione dello stesso sotto forma di disegno o di foto. Il primo periodo di protezione dura 5 anni e può essere rinnovato due volte. La durata massima della protezione è quindi di 15 anni.*

## **6.4 Diritti d'Autore**

I diritti d'autore proteggono le creazioni d'arte o letterarie che mostrano un carattere individuale, vale a dire una certa originalità. Pure protetti dai diritti d'autore sono i programmi per computer, opere musicali e d'arte figurativa (musicisti, attori), opere audiovisive, come pure trasmissioni prodotte da radio e televisione. In quest'ultimo caso si parla anche di diritti di protezione affini ai diritti d'autore.

La protezione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini entra in vigore automaticamente al momento della creazione o dell'esecuzione di un'opera. Di conseguenza, non necessita né di formalità (domanda o registrazione), né risulta necessario un deposito.

### **6.4.1 Società di gestione collettiva**

Le società di gestione collettiva sono società private istituite da autori e da titolari di diritti affini allo scopo di assicurare una protezione collettiva dei loro diritti. In Svizzera esistono le seguenti società di gestione collettiva:

- SUISA : opere musicali non teatrali;
- Pro Litteris : opere della letteratura, delle arti figurative e della fotografia;
- Suissimage : opere audiovisive;
- SSA (Società svizzera degli autori): opere drammatiche in parole e musica, nonché opere audiovisive;
- Swissperform : diritti di protezione affini;
- SMCC (Swiss Multimedia Copyright Clearing Center): cooperazione fra SUISA, Pro Litteris, Suissimage e SSA nell'ambito multimediale.

## FONTI

Il materiale presentato in questo lavoro è stato prevalentemente raccolto dai siti istituzionali presenti in internet aggiornati a maggio 2004. Si ringrazia l'Avv. Michele Rossi di Lugano per il supporto offertoci nelle parti riguardanti la contrattualistica internazionale, Dott. Biaggi e Signora Rossini (fiduciaria MEGA-Lugano) per la supervisione del capitolo relativo al diritto tributario. Un ringraziamento particolare va anche al Rag. Pedrazzini (ABPS Commercialisti Associati - Milano) per l'interesse e l'aiuto offertoci nel realizzare la guida. Per ulteriori informazioni di carattere generale, e per eventuali aggiornamenti, si consiglia di consultare:

[www.admin.ch](http://www.admin.ch), sito della Cancelleria Federale. È consultabile la raccolta del diritto federale.

[www.auslaender.ch](http://www.auslaender.ch), sito internet dell' IMES, Ufficio Federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione;

[www.ahv.ch](http://www.ahv.ch), sito dell'istituzione AVS-AI

[www.badac.ch](http://www.badac.ch), banca dati dei cantoni e dei comuni svizzeri;

[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch), Ufficio Federale Sanità Pubblica

[www.bsv.admin.ch](http://www.bsv.admin.ch), sito dell'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali

[www.ch.ch](http://www.ch.ch), portale informativo a cura della Cancelleria Federale;

[www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch), sito dell'amministrazione federale delle contribuzioni

[www.estv.admin.ch/data/mwst/](http://www.estv.admin.ch/data/mwst/), Imposta Valore Aggiunto

[www.europa.admin.ch](http://www.europa.admin.ch), sito portale a cura dell'Ufficio dell'Integrazione DFAE (Dipartimento Federale degli Affari Esteri)/DFE (Dipartimento Federale dell'Economia);

[www.gov.ch](http://www.gov.ch), repertorio dei siti internet ufficiali delle amministrazioni e dei servizi pubblici svizzeri;

[www.locationswitzerland.ch](http://www.locationswitzerland.ch), iniziativa del Ministero dell'economia svizzero per la promozione della Svizzera come sede imprenditoriale

[www.pmiinfo.ch](http://www.pmiinfo.ch), sportello elettronico di informazioni a cura della Task Force PMI del Segretariato di Stato dell'Economia;

[www.prolitteris.ch](http://www.prolitteris.ch), Società svizzera per i diritti d'autore nel campo della letteratura e delle arti figurative;

[www.osec.ch](http://www.osec.ch), Osec Business Network, Organismo incaricato della promozione dell'economia svizzera all'estero;

[www.smcc.ch](http://www.smcc.ch), servizio d'informazione sui diritti d'autore nell'ambito multimediale;

[www.suisa.ch](http://www.suisa.ch), società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali;

[www.suissimage.ch](http://www.suissimage.ch), Società svizzera per la gestione dei diritti d'autore di opere audiovisive;

[www.swissinfo.org](http://www.swissinfo.org), piattaforma informativa sulla svizzera;

[www.swissworld.org](http://www.swissworld.org), pubblicazione di Presenza Svizzera, organizzazione della Confederazione elvetica che promuove la conoscenza sulla Svizzera in tutto il mondo.

## **RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE SVIZZERE IN ITALIA**

### **AMBASCIATA DI SVIZZERA**

Via Barnaba Oriani 61  
00197 Roma  
Tel. 06 80 95 71  
Fax. 06 808 08 71  
Internet: [www.eda.admin.ch/roma](http://www.eda.admin.ch/roma)

### **CONSOLATO GENERALE DI SVIZZERA A MILANO**

Via Palestro 2  
20121 MILANO  
Tel.: 02 77 79 161  
Fax: 02 76 01 42 96  
E-Mail: [Vertretung@mil.rep.admin.ch](mailto:Vertretung@mil.rep.admin.ch)  
Internet: [www.eda.admin.ch/milano](http://www.eda.admin.ch/milano)

### **CONSOLATO GENERALE DI SVIZZERA A GENOVA**

Piazza Brignole 3/6  
Casella postale 195  
16100 GENOVA  
Tel.: 010 54 54 11  
Fax: 010 54 54 12 40  
E-Mail: [Vertretung@goa.rep.admin.ch](mailto:Vertretung@goa.rep.admin.ch)  
Internet: [www.eda.admin.ch/genova](http://www.eda.admin.ch/genova)

### **CONSOLATO GENERALE DI SVIZZERA A NAPOLI**

Via dei Mille, 16  
80121 NAPOLI  
Tel.: 081 410 70 46  
Fax: 081 40 09 47  
E-Mail: [Vertretung@nap.rep.admin.ch](mailto:Vertretung@nap.rep.admin.ch)

**La Camera di Commercio Svizzera in Italia/Swiss Business Hub Italy, con il supporto di Osec Business Network Switzerland e di Location: Switzerland ha redatto questa guida in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde.**

*PER MAGGIORI INFORMAZIONI:*

**CAMERA DI COMMERCIO SVIZZERA IN ITALIA/ SWISS BUSINESS HUB ITALY**

Via Palestro 2

20121 MILANO

Tel. 02.7632031

Fax. 02.781084

E-mail: [info@ccsi.it](mailto:info@ccsi.it)

Internet: [www.ccsi.it](http://www.ccsi.it)

Contatto: Dr.ssa Leonora Cerri, [cerri@ccsi.it](mailto:cerri@ccsi.it)

**SEGRETARIATO DI STATO DELL'ECONOMIA / SECO**

**LOCATION:SWITZERLAND**

Stampfenbachstr. 85

C.P. 651

CH 8035 Zurigo

Tel. +41 43 300 5 600

Fax +41 43 300 5 605

E-Mail: [info@locationswitzerland.ch](mailto:info@locationswitzerland.ch)

Internet: [www.locationswitzerland.ch](http://www.locationswitzerland.ch)

**OSEC BUSINESS NETWORK SWITZERLAND**

Stampfenbachstrasse 85

P.O. Box 492

CH 8035 Zurich

Tel. +41 1 365 51 51

Fax. +41 1 365 52 21

E-Mail: [info@osec.ch](mailto:info@osec.ch)

Internet: [www.osec.ch](http://www.osec.ch)

**CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE**

**LOMBARDY FOREIGN TRADE CENTER**

Via Oldofredi 23

20124

Milano

Italia

Tel +39 02 6079901

Fax + 39 02 607990333

Email [centroestero@centroesterolomb.com](mailto:centroestero@centroesterolomb.com)

Website: [www.centroesterolomb.com](http://www.centroesterolomb.com)

Contatto: Dr. Alessio Pulsinelli





## CAMERA DI COMMERCIO SVIZZERA IN ITALIA/SWISS BUSINESS HUB ITALY

La Camera di Commercio Svizzera in Italia (CCSI) è un'Associazione privata, riconosciuta dalle Autorità italiana e svizzera. E' Certificata Qualità Totale (TQM – *Total Quality Management*) dal SECO (Segretariato di Stato dell'Economia) e da *Swisscham* (Unione delle Camere di Commercio Svizzere all'Estero) a cui è affiliata. E' inoltre iscritta presso il Ministero del Commercio Estero all'Albo delle Camere di Commercio Estere ed Italo-Estere in Italia (art. 22 L. '93 n. 580; DM '96, n. 488) e affiliata alla Camera di Commercio Internazionale.

Scopo statutario della CCSI è quello di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, industriali ed economiche tra i due paesi. L'intensità e l'efficacia dei rapporti instaurati la rendono una delle Camere di Commercio estere più attive in Italia. In base alla nuova Legge Federale sulla promozione delle relazioni internazionali, dal 15 ottobre 2001 ha attivato lo *Swiss Business Hub Italia* (SBH), nuovo polo del commercio estero elvetico per tutta l'Italia.

Il sistema di promozione delle relazioni economiche svizzere è stato infatti reimpostato con servizi moderni all'altezza dei bisogni del mercato. Sulla base della nuova legge entrata in vigore il 1° febbraio 2001, il Seco (Segretariato di Stato per l'economia) ha affidato il mandato all'*Osec-Business Network Switzerland* per creare la rete di partner all'estero.

La Camera di Commercio Svizzera in Italia è stata incaricata a sua volta dall'Osec di dar vita al nodo della rete per tutta l'Italia, denominato *Swiss Business Hub Italia*. Il suo scopo è di promuovere e supportare l'espansione delle relazioni economiche Svizzera-Italia, con particolare attenzione alle PMI, attraverso azioni mirate e di *networking* e con il sostegno dell'Ambasciata e di tutta la rete delle rappresentanze diplomatiche svizzere in Italia.





## OSEC BUSINESS NETWORK SWITZERLAND

*Osec Business Network Switzerland* è l'organismo incaricato per la promozione dell'economia svizzera all'estero. Sostiene e favorisce attivamente lo sviluppo delle relazioni commerciali internazionali delle aziende svizzere e del Liechtenstein, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

L'Osec ha una presenza attiva sui mercati e la sua forza risiede nel lavoro in rete (*networking*) orientato al cliente. Esso infatti coordina una rete attiva di uffici di contatto e di supporto (*Swiss Business Hubs* all'estero e con le Camere di Commercio Cantionali e associazioni di categoria (*Branchenverbände*) in Svizzera) per aiutare le aziende nelle relazioni commerciali internazionali.

L'Osec si avvale di collaboratori che possiedono un forte spirito imprenditoriale e sono altamente motivati e competenti. Essi si adoperano per offrire ai loro clienti supporto alla partecipazione a fiere internazionali, informazioni e consulenza mirate e di alta qualità, per consentire loro uno sviluppo continuo in ambito internazionale.

Tramite un sostegno attivo allo sviluppo delle attività delle aziende elvetiche e del Liechtenstein, l'attività dell'Osec contribuisce ad accrescere il loro successo commerciale.

Per i suoi clienti, partner e collaboratori, l'Osec costituisce in Svizzera il "primo indirizzo" per lo sviluppo dell'internazionalizzazione.



## LOCATION:SWITZERLAND

Oggi giorno, la natura altamente competitiva dei mercati richiede una strategia a respiro internazionale. La scelta di dove localizzare la propria attività in Europa è un elemento chiave di tale strategia, e deve considerare vantaggi e benefici e allo stesso tempo minimizzare rischi e incertezze.

*Location:Switzerland* è un'iniziativa ufficiale del governo svizzero sviluppata per assistere e informare gli imprenditori/investitori stranieri in tutte le questioni riguardanti la costituzione di una attività in Svizzera. Il loro compito è quello di indirizzare gli interessati verso il promotore cantonale più appropriato che pianificherà soluzioni fatte su misura.

*Location: Switzerland* fornisce una prima consulenza gratuita, aiutando le aziende di ogni parte del mondo a insediarsi in Svizzera per espandere i propri affari.

I rappresentanti di *Location:Switzerland* forniscono con professionalità ed efficienza tutto il supporto necessario per valutare la piazza economica svizzera supportando l'imprenditore nella coordinazione degli aspetti logistici e pratici.

## CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde è la struttura regionale specializzata voluta dalle undici Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia per supportare le imprese lombarde, soprattutto di piccola e media dimensione, nei loro processi di internazionalizzazione con attività concrete e pratiche.

Nato nel 1968 per integrare e affiancare le attività già in essere delle Camere di Commercio della Lombardia verso i mercati esteri, il Centro Estero ha progressivamente esteso il proprio ruolo sino a coprire tutte le tematiche legate alla internazionalizzazione, sia esse rivolte verso l'esterno o legate all'operare di imprese straniere nel territorio lombardo.

Oggi il Centro Estero affianca ai servizi tradizionali di supporto all'export (corsi, convegni e seminari) anche servizi legati all'attrazione di investimenti esteri in Italia, all'utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché a vari temi che le imprese internazionali sono chiamate spesso ad affrontare (marchi di tutela volontari e collettivi, investimenti da e verso la Lombardia, costituzione di società all'estero, responsabilità sociale d'impresa e internazionalizzazione sostenibile).

Integrando la propria esperienza con le esigenze e le competenze delle Camere di Commercio lombarde, il Centro Estero agisce in accordo con gli attori del sistema pubblico e privato locale, posizionandosi in Lombardia quale centro di competenza e supporto ai processi di internazionalizzazione.

Inoltre, attraverso alleanze con altre strutture regionali e nazionali, il Centro Estero svolge una costante azione di monitoraggio per supportare la proiezione estera delle imprese lombarde.

Nell'ambito di queste attività si inserisce la pubblicazione di questa guida, che rappresenta un esempio del materiale prodotto e messo a disposizione dal Centro Estero per le imprese lombarde.

Centro Estero Camere Commercio Lombarde

Via Oldofredi 23

20124 Milano

Italia

Tel.: +39 02 607 990 1

Fax. +39 02 607 990 333

[centroestero@centroesterolomb.com](mailto:centroestero@centroesterolomb.com)

[www.centroesterolomb.com](http://www.centroesterolomb.com)

Direttore: Dr. Sergio Valentini

46100 Mantova - Via P. F. Calvi, 28  
tel. 0376.2341 - fax 0376.234234  
e-mail: [mantova@mn.camcom.it](mailto:mantova@mn.camcom.it)  
Internet: [www.mn.camcom.it](http://www.mn.camcom.it)

#### **I SERVIZI DELL'UFFICIO COMMERCIO ESTERO**

Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova  
tel. 0376.234428 - 234421 - 234374 - fax 0376.234429 - e-mail: [commercio.estero@mn.camcom.it](mailto:commercio.estero@mn.camcom.it)

#### **Attività di certificazione:**

- ➔ Certificati d'origine delle merci
- ➔ Visti su documenti aziendali per l'estero
- ➔ Carnets ATA
- ➔ Carnets TIR

#### **Elenchi e Albi:**

- ➔ Assegnazione del numero meccanografico per operatori con l'estero, con formazione del relativo elenco
- ➔ Catalogo degli importatori ed esportatori della provincia

#### **Informazioni e assistenza agli operatori:**

Gestione delle Banche Dati e nuovi servizi "Globus" e "Infoexport" per:

- ➔ Informazione sulle imprese italiane che svolgono un'abituale attività di import-export
- ➔ Informazioni sulla struttura politica economica e sulle normative commerciali di paesi esteri
- ➔ Nominativi di aziende estere impegnate in attività di import-export
- ➔ Informazioni sulle fiere nazionali ed internazionali
- ➔ Norme e disposizioni riguardanti gli scambi commerciali internazionali
- ➔ Cd-Rom Guide del Centro Estero su: Argentina, Cina, Gran Bretagna, Hong Kong, Lituania, Messico.

#### **Attività di formazione ([www.promoimpresaonline.it](http://www.promoimpresaonline.it)):**

- ➔ Seminari di commercio estero organizzati in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde
- ➔ Corsi di lungo periodo per aziende che operano con l'estero.

#### **Euro Info Centre**

- ➔ Legislazione comunitaria
- ➔ Informazioni sui finanziamenti comunitari
- ➔ Istruttoria e realizzazione progetti sui programmi comunitari
- ➔ Analisi Paese per aree/mercato di interesse per le aziende

#### **Programma Promozionale 2004:**

*Fiere all'estero (finanziate con contributi camerali):*

- ➔ PLMA (Amsterdam, 25/26 maggio 2004): prodotti a marchio privato
- ➔ SIAL (Parigi, 17/21 ottobre 2004): agroalimentare

*Missioni economiche (finanziate con contributi camerali):*

- ➔ Londra (22/24 marzo 2004): agroalimentare
- ➔ Divulgazione iniziative organizzate dal Centro Estero

“La presente Guida Informativa Legale è stata preparata da professionisti del settore ed è messa a disposizione di imprese, associazioni e strutture specializzate attraverso il Centro Estero Camere Commercio Lombarde e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova. Pertanto, ogni eventuale responsabilità attinente alla completezza ed esattezza delle informazioni in essa contenute farà capo esclusivamente ai redattori della stessa, essendo espressamente esclusa ogni responsabilità del Centro Estero e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova”